

N. TAR	2013 - 059
N. PROTOCOLLO	100983 del 27.8.2013
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONI PROVINCIALI DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Registrazione delle importazioni di funi e cavi d'acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi funi e cavi di acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, provenienti dalla Repubblica di Corea e prodotti da Line Metal Co. Ltd (codice addizionale TARIC B926).

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 228 del 27.8.2013 sulla quale è pubblicato il regolamento (UE) n.806/2013 che avvia un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio provenienti, tra l'altro, dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea, al fine di determinare la possibilità di concedere l'esenzione da tali misure a un esportatore coreano, e che abroga il vigente dazio antidumping sulle importazioni in provenienza da detto esportatore e dispone la registrazione di tali importazioni.

Al riguardo si evidenzia - pertanto - che, a decorrere dal 28 agosto 2013,

- ai fini di un'eventuale riscossione retroattiva dei dazi antidumping, le importazioni di funi e cavi d'acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi funi e cavi di acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, attualmente classificati alle voci NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98 (codici TARIC 7312 10 81 13, 7312 10 83 13, 7312 10 85 13, 7312 10 89 13 e 7312 10 98 13) provenienti dalla Repubblica di Corea e prodotti da Line Metal Co. Ltd (codice addizionale TARIC B926) **devono essere sottoposte a registrazione per nove mesi, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009.**
- relativamente alle suddette importazioni, il dazio antidumping istituito dal reg.to (UE) n.102/2012 è abrogato.

Si raccomanda che la registrazione in parola venga effettuata tenendo conto degli elementi utili a garantire l'individuazione ed il recupero dei maggiori diritti eventualmente dovuti, così come indicato con nota prot.n.120 dell' 11.1.2005 (Tar 2/2005) richiamata da ultimo con la nota della DCGT prot. n. 38392-RU del 31/3/2011, e si prega di informare gli uffici interessati per l'adozione delle idonee misure.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del regolamento (UE) n.806/2013 – allegato alla presente comunicazione.

Il Direttore dell'Ufficio
f.to Dott.ssa Paola Paliano

"Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93"

